

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1656 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2022

**relativa al riconoscimento dell'«Austrian agricultural certification scheme» (AACS) per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i requisiti per assicurare che i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva insieme al regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione <sup>(2)</sup> stabiliscono i criteri per determinare:
  - quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni; e
  - quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.
- (2) La direttiva (UE) 2018/2001 contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi di certificazione nazionali o volontari. Entrambi i tipi di sistemi sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. La direttiva (UE) 2018/2001 ne ha ampliato il campo d'applicazione. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

